



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia DETERMINA n. 3599/2013



Novara, li 23/12/2013

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/84

OGGETTO: DITTA E&E MOBILE SRL - CON SEDE IN BORGOMANERO VIA MARRAZZA 30. IMPIANTO MOBILE DI SOIL WASHING. MATRICOLA EC08SW1501301. RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

Per l'esecuzione:
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: DITTA E&E MOBILE SRL – CON SEDE IN BORGOMANERO VIA MARRAZZA 30. IMPIANTO MOBILE DI SOIL WASHING. MATRICOLA EC08SW1501301. RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota pervenuta in data 3.9.2013, la ditta E&E Mobile Srl – con sede in Borgomanero via Marazza 30 C.F e Partita IVA 02377310038 ha richiesto l' autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 per l' esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti mediante Soil-Washing, Matricola EC08SW1501301, realizzato dalla ditta Ecoltecnica srl di Milano, via C. Belgioioso 70/30 per le operazioni di trattamento di cui ai punti R4 e R5 dell' allegato C e D9 dell' allegato B del D.lgs 152/2006 per rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Visto il parere dalla Commissione Tecnica Provinciale in materia di rifiuti nella seduta del 20.9.2013;

Visto il contributo tecnico di Arpa trasmesso con nota n. 91965 del 10.10.2013;

Richiamata la nota n. 142614 del 15.10.2013 con la quale sono state richieste integrazioni alla documentazione tecnica presentata ed in particolare è stato richiesto di rivedere l' elenco dei codici CER sulla base del contributo tecnico di Arpa;

Viste le integrazioni trasmesse in data 21.10.2013;

Richiamata la nota prot. n. 109629 del 3.12.2013, trasmessa alla ditta con nota n. 165212 del 10.12.2013, con la quale ARPA:

- rileva che nell' elenco dei CER richiesti sono ancora presenti i CER 100201, 100202 e 100903, per i quali veniva richiesta l' esclusione;
- riteneva opportuno che per i CER 010504, 010505*, 010506*, 010599, 170505* e 170506 fosse chiarito il vantaggio del trattamento proposto;
- riteneva occorressero ulteriori chiarimenti sulla natura sui CER 191211* e 191212;

Vista la nota in data 13.12.2013 con la quale la ditta ha trasmesso le osservazioni ed i chiarimenti al contenuto del parere Arpa n. 109629 del 3.12.2013 e rilevato che con la suddetta nota la ditta:

- presenta un nuovo elenco di CER rinunciando ai CER: 100201, 100202, 100903, 010504, 010505*, 010506*, 010599, 170901* ;
- precisa che, per quanto riguarda i rifiuti con CER 170505* e 170506, la fattibilità tecnico-economico del trattamento di soil-washing ai fanghi di dragaggio è valutata, caso per caso, in funzione, oltre che della tipologia dei contaminanti, anche delle caratteristiche granulometriche dei fanghi, cioè della percentuale di frazione sabbiosa e/o ghiaiosa presente

negli stessi, nonché degli obiettivi dell'intervento stabiliti dal Committente/Stazione Appaltante, ribadisce che l'impianto mobile in oggetto è dotato di specifiche sezioni di trattamento (celle di attrizione e idrociclone) che consentono, a valle dei previsti trattamenti di lavaggio e selezione, di separare dalla torbida la frazione "sabbia" con granulometria compresa tra 75 µm e 4 mm, la quale può essere presente in percentuale anche significativa in alcuni fanghi di dragaggio;

- precisa che, per quanto riguarda i CER 191211* e 191212, al trattamento di soil-washing possono essere inviati anche i terreni/rifiuti decadenti da altri trattamenti on-site eseguiti con impianti mobili autorizzati (per esempio, i sottovagli in uscita da un impianto mobile di vagliatura e/o il frantumato in uscita da un impianto mobile di frantumazione); per questi rifiuti alcune autorizzazioni degli impianti mobili di vagliatura/frantumazione prevedono l'attribuzione del CER della famiglia 19 12 XX; pertanto, al fine di poter gestire in ingresso al trattamento di soil-washing tali rifiuti, si richiedono i codici CER 191211* e 191212 proponendo che siano limitati ai rifiuti decadenti da trattamenti meccanici avvenuti su codici CER presenti nell'elenco aggiornato trasmesso con le integrazioni del 13.12.2013

Dato atto che la ditta ha ottemperato alle osservazioni di ARPA;

Visti:

- il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- il D.lgs 152/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, per le motivazioni in premessa, la ditta E&E Mobile Srl – con sede in Borgomanero via Marazza 30 C.F e Partita IVA 02377310038 per l'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti mediante Soil-Washing, Matricola EC08SW1501301, realizzato dalla ditta Ecoltecnica srl di Milano, via C. Belgioioso 70/30 per le operazioni di trattamento di cui ai punti R4 e R5 dell'allegato C e D9 dell'allegato B del D.lgs 152/2006 per rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione e di seguito riportate, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del presente atto;

2) di dare atto che:

- per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, l'interessato almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la



presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta per le singole campagne, fatta salva l'applicazione della procedura di verifica o valutazione d'impatto ambientale di cui al Titolo III del D.lgs 152/2006;

- ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15.6.1998 e della lettera g) dell' art. 208 del D.lgs 152/2006 nei casi in cui la normativa vigente preveda, per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, la presentazione di garanzie finanziarie all'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione, le stesse devono essere presentate ed approvate prima dell'inizio della campagna di attività;

3) di dare atto altresì che:

- è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell' art. 147bis del D.lgs n. 267/2000;
- il presente provvedimento non comporta effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO

Fasi di trattamento autorizzate ai sensi del D.lgs 152/2006:

- R4 e R5 dell' allegato C
- D9 dell' allegato B

Potenzialità oraria: **150 T**

L' impianto è costituito da 2 sezioni :

- gruppo di pretrattamento/frantumazione, selezione e lavaggio
- gruppo di chiarifica, ispessimento e disidratazione

Descrizione dei componenti delle sezioni dell' impianto:

SEZIONE DI PRETRATTAMENTO/FRANTUMAZIONE, SELEZIONE E LAVAGGIO

1. Alimentatore a piastre
2. Nastro recupero
3. Vaglio vibrante
4. Mulino a martelli
5. Nastro di raccolta
6. Separatore magnetico a nastro
7. Nastro di carico sfangatrice/lavatrice a tamburo
8. Sfangatrice/lavatrice a tamburo
9. Vibrofiltro per sfangatrice/lavatrice a tamburo

10. Vaglio vibrante a 3 piani
11. Frantoio a mascelle
12. Nastro ricircolo dello scarico del frantoio a mascelle
13. Nastro di scarico frazione 30÷80 mm
14. Nastro di scarico frazione 4÷30 mm
15. Gruppo attrizione sabbie
16. Gruppo di idrociclonatura
17. Nastro di scarico sabbia



SEZIONE DI CHIARIFICA, ISPESSIMENTO E DISIDRATAZIONE

18. Sgrigliatore a tamburo rotante
19. Pompa rilancio torbida al chiarificatore
20. Chiarificatore radiale completo di vasca di alimentazione della torbida e di pompa monovite per l'estrazione dei fanghi
21. Vasca accumulo fanghi ispessiti
22. N. 2 filtropresse a piastre
23. Vasca accumulo acque chiarificate
24. Pompa rilancio acque chiarificate
25. Impianto di preparazione e dosaggio del polielettrolita

Descrizione sintetica del processo di trattamento: i numeri indicati si riferiscono alle varie componenti dell' impianto come sopra riportate:

I rifiuti da trattare vengono caricati su di un alimentatore a piastre (1) e inviati tramite nastro (2) ad un vaglio vibrante inclinato (3).

I materiali selezionati dal primo vaglio vengono così suddivisi:

- a) Materiali di sottovaglio: vengono convogliati tramite un nastro di raccolta (5) al nastro di sollevamento (7) che porta i materiali ad una sfangatrice (8);
- b) Materiali di sopravaglio: vengono alimentati direttamente ad un mulino a martelli il quale provvede alla frantumazione dei materiali che vengono successivamente scaricati sul nastro di raccolta. Il tratto del nastro di raccolta a valle dello scarico del mulino a martelli è equipaggiato con un elettromagnete (6) per la separazione dei materiali ferrosi e, alla sua estremità, scarica i materiali su un nastro di sollevamento che alimenta la sfangatrice (8). Questa macchina, tramite l'azione dilavante dell'acqua (fornita in controcorrente da un tubo con ugelli spruzzatori) e da una serie di pale e contropale interne al tamburo, ha il compito di disgregare i residui materiali aggregati e di separare il materiale flottante dal terreno sfangato. Il terreno sfangato viene estratto dal tamburo mediante un dispositivo a cono con doppia elica interna e trasferito ad un altro vaglio vibrante (10). Il materiale flottante viene estratto attraverso il troppo pieno della macchina, asciugato e scaricato mediante un vibro-filtro (9). Il gruppo di vagliatura a tre piani (10) ha il compito di separare le classi di materiali, nelle seguenti frazioni:

- Materiali di dimensione superiore a 80 mm, inviati mediante uno scivolo di scarico ad un frantoio a mascelle (11); i materiali frantumati vengono scaricati, mediante un nastro (12), sul nastro di sollevamento (7), che alimenta la sfangatrice e riciclati nel processo;
- Materiali di dimensione 30 mm÷80 mm (ciotoli) scaricati mediante un nastro (13) in cumulo;

- Materiali di dimensione 4 mm÷30 mm (brecciolino), scaricati mediante un nastro (14) in cumulo;
- Materiali con diametri passanti al vaglio da 4 mm: insieme all'acqua di lavaggio vengono convogliati prima al gruppo attrizione sabbie (15), con acqua miscelata, all'occorrenza, con agenti estraenti, e successivamente al gruppo di idrociclonatura (16).
- Dall'uscita dell'idrociclone si ottiene:
 - la parte più pesante della soluzione (under flow - sabbia 75 µm ÷ 4 mm) che viene scaricata in cumulo attraverso un nastro trasportatore (17) previo passaggio nel vaglio sgocciolatore
- il materiale più fine (< 0.75 µm) e l'acqua (overflow) che sono inviati alla sezione di chiarifica oppure vengono riciccolati nelle vasca del gruppo di recupero sabbie, qualora ci sia uno scompenso fra l'alimentazione della torbida e l'aspirazione della pompa centrifuga.

La torbida proveniente dalla sezione di selezione e lavaggio viene convogliata in un serbatoio dove avviene il dosaggio della soluzione di polielettrolita, e successivamente inviata ad un chiarificatore/ispessitore dinamico (20). Il fango ispessito estratto è inviato ad una vasca (21) dove all'occorrenza possono essere aggiunti eventuali altri reagenti (polielettrolita e/o calce idrata in polvere); la miscela ottenuta viene inviata a due filtropresse a piastre (22). I fanghi disidratati vengono scaricati automaticamente in cumulo al di sotto della struttura di sostegno delle filtropresse. L'acqua chiarificata stramazza in una canaletta, è convogliata nella vasca di stoccaggio (23) per essere riciclata mediante una pompa centrifuga (24);

PRESCRIZIONI

Tabella 1. Elenco dei rifiuti di cui è autorizzato il trattamento

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102	rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
010409	scarti di sabbia e argilla
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*

170505*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
170506	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505*
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (limitatamente a pietrisco contaminato da matrici diverse da quelle amiantifere)
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*
191209	minerali (ad esempio sabbia e rocce)
191211*	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alle voci 191211*
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301*
200202	Terra e roccia
200303	Residui della pulizia stradale

1. la presente autorizzazione è limitata al trattamento dei rifiuti indicati nella precedente Tabella 1.

2. i seguenti materiali ottenuti dal processo di lavaggio:

- sabbia (con granulometria 75 µm ÷ 4 mm)
- brecciolino (con granulometria 4 mm ÷ 30 mm)
- ciotoli (con granulometria 30 mm ÷ 80 mm)

possono essere avviati a commercializzazione quali materie o prodotti secondari qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- rispettino l' eluato previsto dal test di cessione di cui all' allegato 3 al D.M. 5.2.1998.
- la concentrazione di contaminanti, espressa sulla sostanza secca, non sia superiore ai valori di CSC previsti dalla colonna A tabella 1 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006 (siti verde pubblico/residenziale);

- siano conformi alla Circolare del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Mare e Territorio n. 5205 del 15.7.2005 per l' impiego previsto oppure ad altre norme tecniche applicabili alle tipologie di materie/prodotti secondari originate dal trattamento;
- 3 I volumi o la frequenza dei campionamenti, nonchè i parametri chimici da ricercare, dovranno essere concordati con gli Enti di controllo territorialmente competenti.
 - 4 L' Autorità competente a ricevere la comunicazione prevista dal comma 15 dell' art. 208 del D.lgs 152/2006 potrà limitare l' elenco dei CER autorizzati, elencati nella tabella 1, e/o limitare la potenzialità dell' impianto in base alla natura e alla concentrazione dei contaminati presenti o alla frazione granulometrica dei rifiuti;
 - 5 il trattamento deve garantire che i materiali di cui al precedente punto 2, qualora siano riutilizzati in un sito sottoposto ad intervento di bonifica, rispettino i valori di CSC o CSR stabiliti dal relativo progetto approvato;
 - 6 I materiali che non rispettino le condizioni di cui al precedenti punto 2, salvo eventuali diverse disposizioni che potranno essere contenute nei Decreti previsti dal comma 2 dell' art. 184-ter del D.lgs 152/2006, sono da considerarsi rifiuti e pertanto dovranno essere avviati a smaltimento o recupero nel rispetto della normativa vigente .
 - 7 La qualità dell' acqua utilizzata per il lavaggio delle varie frazioni di inerti deve essere tale da evitare la contaminazione del materiale sottoposto a trattamento, la comunicazione prevista dal comma 15 dell' art. 208 dovrà contenere la descrizione delle specifiche modalità di trattamento delle acque di lavaggio sulla base dei contaminanti presenti nei rifiuti.
 - 8 L' impianto deve essere istallato su pavimentazione in cemento impermeabile con idonee caratteristiche di resistenza al peso ed alle sollecitazioni meccaniche.
 - 9 L' area dovrà essere dotata di canalette per la raccolta e l' allontanamento o riciclo delle emissioni liquide che si possono originare durante il funzionamento dell' impianto di soil-washing.
 - 10 Lo scarico delle acque non riciclate nell' impianto o in esubero, qualora non avviate a smaltimento come rifiuti, deve essere autorizzato dall' autorità competente in base al recettore individuato;
 - 11 Nell'area attorno al macchinario deve essere posizionata apposita cartellonistica antinfortunistica
 - 12 Durante tutto il processo di trattamento, le operazioni devono essere condotte solo da operatori esplicitamente formati al suo impiego. E' assolutamente vietata la rimozione dei dispositivi di protezione propri del macchinario, se non per le necessarie operazioni di manutenzione da effettuarsi a macchinario spento.

- 13 Deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto con specificazione del tipo di intervento effettuato;
- 14 La ditta deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzative;
- 15 La ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano munite delle autorizzazioni/iscrizioni previste dalla normativa. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
- 16 Tutte le fasi di lavorazione devono essere svolte in modo da evitare emissioni atmosferiche diffuse e la ditta deve comunque adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni sia liquide che gassose derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
- 17 Qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;
- 18 Devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e in generale, misure per evitare i rischi per la salute dell'uomo e sull'ambiente;
- 19 In ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la ditta deve notificare alla Provincia ed all'ARPA competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione medesime;
- 20 In caso di blocco parziale o totale all'attività dell'impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune, all'ARPA ed all'ASL competenti per il territorio;
- 21 La ditta deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
- 22 I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo.
- 23 Dovrà essere presentata agli Enti competenti una valutazione previsionale di impatto acustico relativa al contesto in cui si andrà a collocare l'impianto, al fine di verificare la compatibilità degli effetti acustici generati dall'impianto e complessivi con i valori limite applicabili, ivi compresi quelli differenziali;



- 24 La presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione.
- 25 La ditta deve in ogni caso garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
- 26 In caso di variazioni, nell'ambito dell'attività autorizzata, è fatto obbligo di comunicazione in merito, entro 20 giorni, alla Provincia di Novara. E' fatto salvo comunque l'obbligo di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni ;
- 27 Tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia ambientale, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- 28 Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti di controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- 29 L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto nell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- 30 l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata alla Provincia di Novara entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
- 31 la presente autorizzazione, deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale ed operativa della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto.

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi ricorso al TAR entro 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione della presente.

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Settore Ambiente – Ecologia Energia – Ufficio Rifiuti Via e SIRA.



F. IO

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi Iorio)

Novara li, 16/12/2013

Determina 2013/3599 - pag. 11

2h



COMMISSIONE PIAZZA ARCA

6

27 012 2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dot. Alessandro PERA

